

STATUTO

BUBU...SETTETE! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLI DEL TRONTO AP VIA DEGLI
STUDI 5

Numero REA: AP - 194974

Codice fiscale: 02099160448

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B
Atto Rep. 14931
Racc. 9755

STATUTO
della
"BUBU...SETTETE! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA- OGGETTO

Articolo 1

È costituita una Società cooperativa denominata
"BUBU...SETTETE! SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2

La Società ha la sede nel Comune di Colli del Tronto (AP),
all'indirizzo denunciato presso il competente Registro delle Imprese.
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della
sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare il trasferimento della
sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà
essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere
anticipatamente sciolta prima del termine, sempre per deliberazione
dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini
speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,
di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di
sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori
dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria,
della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani,
disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita
sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e
rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di
disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi,
facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per
motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o
sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro
possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La Cooperativa pertanto si propone di esercitare la propria attività,
secondo principi di mutualità prevalente, così come definiti dall'art.
2512 del codice civile, ovvero svolgendo in via preferenziale in
favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle
prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di
questi ultimi, le seguenti attività:

- gestione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, asili nido, centri
d'infanzia, aree verdi attrezzate, centri ricreativi e ogni altro luogo in

cui i bambini possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro personalità;

- servizi assistenziali di tipo ricreativo, educativo e didattico rivolti a minori

- gestione di strutture, attrezzature aree ed impianti per l'organizzazione di eventi di varia natura nell'ambito della musica, dello spettacolo e delle attività sociali, culturali e ricreative in genere organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, di animazione e spettacolo.

Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la Cooperativa potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- costituire Società di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre società, consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa, incluse l'acquisto e il rimborso di quote proprie, l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di Società controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse), il tutto nel rispetto del limite di cui all'art. 2361 C.C.;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà, acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, società o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo Italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell'organo d'amministrazione la Cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi.

La Società, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente a esso, potrà compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purché nei limiti di legge.

Articolo 5

L'attività della Cooperativa, come disciplinata dall'art. 4 dello Statuto sociale, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperatori, che si avvalgono della Cooperativa stessa per ottenere occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

Nello svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, previsto dall'art. 2512 c.c., la Cooperativa organizza l'esercizio collettivo dell'impresa in modo da usufruire in maniera prevalente delle prestazioni lavorative dei soci;

a tal fine, la maggioranza dei soci si impegna a prestare la propria attività lavorativa, secondo le rispettive capacità e competenze, a favore della società cooperativa, per il miglior perseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico.

NORMATIVA APPLICABILE

Articolo 6

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

SOCI – DIRITTI ED OBBLIGHI – QUOTE SOCIALI

Articolo 7

Il numero dei soci cooperatori è di almeno tre. Essi non possono essere persone giuridiche. Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 8

Chi intenda essere ammesso a socio cooperatore deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo specificando:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio del richiedente, codice fiscale, qualifica professionale;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che dovrà comunque essere non inferiore al limite minimo e non superiore al limite massimo fissato dalla legge o dal presente Statuto;
- l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di iscrizione sarà accettata.

Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un nuovo socio sarà fatta con delibera motivata dell'Organo Amministrativo che dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul libro soci. L'ammissione o meno dell'aspirante socio è in ogni caso disciplinata dall'art. 2528 c.c.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 9

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene annotata nel libro soci.

Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamento della quota sociale nelle forme e nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti al fondo di riserva straordinario.

Articolo 10

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Articolo 11

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Articolo 12

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci

l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere nei modi e termini di legge.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 13

I soci cooperatori cessano di far parte della Società per recesso, esclusione o morte.

Articolo 14

Il recesso del socio cooperatore è ammesso esclusivamente nei casi previsti dall'art.2473 C.C. e viene esercitato con le modalità e i termini previsti dall'art. 2532 del codice civile.

Articolo 15

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- per fallimento del socio;
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 16

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e se tale richiesta è approvata dall'Organo amministrativo

ai sensi dell'art.8 del presente statuto; se gli eredi ammessi a subentrare al socio defunto sono più di uno, essi provvederanno a nominare un rappresentante comune.

Articolo 17

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

- il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- l'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Articolo 18

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti simili. Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della Società Cooperativa.

CAPITALE E PATRIMONIO

Articolo 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Articolo 20

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 21

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

BILANCIO – UTILI - RISTORNI

Articolo 22

Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alla riserva straordinaria;
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo 24

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ASSEMBLEE

Articolo 25

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Articolo 26

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario oppure inviato ai soci e agli altri aventi diritto con altri mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e quando tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 27

L'assemblea è valida quando sono presenti tanti soci che rappresentino la metà dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le assemblee convocate per deliberare su alcuna delle materie di cui ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 si costituiscono in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi

dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

In questo caso il socio dissenziente ha diritto di recedere dalla società Cooperativa.

Articolo 28

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Articolo 29

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata agli atti della cooperativa.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge; il socio imprenditore individuale dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 30

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a otto membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra non soci.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere nominati anche a tempo indeterminato o a revoca.

Articolo 31

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno

uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 32

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Articolo 33

Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 34

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Articolo 35

L'assemblea ordinaria ha la facoltà di determinare il compenso e il rimborso spese eventualmente spettante agli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLI

Articolo 36

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Articolo 37

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 38

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale (eventualmente: evidenziando le percentuali di impiego dei soci lavoratori nel conseguimento dell'oggetto sociale);
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 40

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Articolo 41

Alla cooperativa si applicano, oltre a quanto contenuto nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e le leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n.381 e per quanto non previsto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

F.ti: STEFANIA SCHIAVI - MARIA ELISA D'ANDREA Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ascoli Piceno autorizzata con prot.n.12519 del 11.12.1978 del Ministero delle Finanze.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.